

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV N. 255

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

LA MALFA

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 81, CAPOVERSO, DEL CODICE PENALE, E 7, TERZO COMMA,
DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1974, N. 195 (VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTRIBUTO
DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DEI PARTITI POLITICI, CONTINUATA)

TRASMessa DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(CONSO)

il 6 aprile 1993

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 5 aprile 1992.

Per il tramite del procuratore generale presso la Corte di appello, il procuratore della Repubblica legittimato alle indagini

mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro
CONSO*

All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati

Roma

Milano, 25 marzo 1993.

Richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Giorgio La Malfa, nato a Milano il 13 ottobre 1939, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, del codice penale e 7, terzo comma, della legge 2 maggio 1974 n. 195, per aver ricevuto per la propria campagna elettorale dell'anno 1992 nella circoscrizione di Milano/Pavia — con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in violazione dei divieti stabiliti nell'articolo 7 della legge n. 195 del 1974 — contributi in forma indiretta, ottenuti attraverso l'intermediazione di Guido Roberto Vitale e con il concorso, per l'esecuzione delle operazioni commerciali, del responsabile della propria campagna elettorale a Milano Carlo Di Blasi e consistenti in prestazioni di servizi forniti:

dalle società NLC, SICOM, QUICKLI, L'ESPRESSO e fittiziamente fatturati alla società MONTISEI, riconducibile a Giovanni Varasi (per lire 57.590.800 in totale);

dalle società FUTUR BAR e RSCG MEZZANO COSTANTINI MIGNANI, fittiziamente fatturati alla BULL HONEYWELL (per lire 10.410.000 in totale);

dalle società STAMPA SI, FUTURA e VITTORIA CONPIT, fittiziamente fatturati alla BAYER (per lire 25.592.140 in totale);

per un ammontare complessivo pari a lire 93.592.940.

In Milano fino al 28 aprile 1992.

1. La notizia di reato a carico dell'onorevole Giorgio La Malfa è emersa nel corso di indagini concernenti l'esistenza e la movimentazione di fondi neri gestiti dai responsabili dell'ASSOLOMBARDA, nel periodo 1986-1992.

Dopo la scoperta di consistenze patrimoniali occulte, a partire dagli anni '70,

gestite in accordo tra loro dai presidenti, dai direttori generali e dai tesorieri di quella associazione industriale, e dopo le precisazioni rese dal direttore amministrativo (in possesso di un vero e proprio dossier e degli ultimi bilanci che recano traccia dell'iniziale occultamento dei fondi, cfr. all. 1 e 2), si presentava a questa procura, accompagnato dai difensori, Daniel Kraus, direttore generale di Assolombarda, già indagato, nello stesso procedimento, per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e concorso in peculato.

Il Kraus rendeva spontanee dichiarazioni sull'impiego dei fondi neri negli ultimi sei anni, dichiarando di aver versato somme di denaro a vari esponenti politici, di aver effettuato investimenti mobiliari, di aver acquisito un immobile — adibito a sede di ASSOLOMBARDA — pagando in nero a Giovanni Varasi, noto imprenditore di Milano, una somma superiore ai due miliardi (all. 3).

Venivano dunque affidati al nucleo regionale di polizia tributaria di Milano accertamenti sulle circostanze dichiarate da Kraus. Avuta, quasi immediatamente, conferma da Arnaboldi e Varasi del fatto che la transazione relativa all'immobile si era svolta nei termini detti da Kraus, il Varasi veniva interrogato — quale indagato per la frode fiscale commessa nella compravendita — da ufficiali della Guardia di finanza, presente il difensore di fiducia.

Nel corso dell'atto, alla domanda « Ha mai effettuato finanziamento a partiti politici » rispondeva:

« Anno 1992 — Ho versato sempre su richiesta telefonica fattami dall'onorevole Balzamo per conto del PSI la cifra di 30/50 milioni. Non ho invece versato somme di denaro alla Democrazia cristiana.

Tutti questi contributi sono stati da me elargiti a titolo personale a mezzo di mie disponibilità finanziarie.

Voglio precisare che nell'anno 1992 ho pagato per la campagna elettorale dell'onorevole Ugo La Malfa volantini tramite la società MONTISEI a me riconducibile come risulta dalla documentazione che produco (fattura numero 59 del 17 aprile

1992; fattura numero 60 del 27 aprile 1992; fattura numero 21 del 27 aprile 1992; fattura numero 736 del 28 aprile 1992) ». (cfr. all. 4).

2. Il giorno successivo il Varasi veniva interrogato da questo pubblico ministero. Alla domanda « perché ha reso le dichiarazioni sopra ricordate alla polizia giudiziaria », rispondeva:

« Dopo le verifiche effettuate sull'operazione relativa all'immobile di via Chiaravalle, essendomi state informalmente richieste informazioni circa eventuali miei finanziamenti a partiti politici, ho ritenuto doveroso portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria fatti di questo genere ». Alla richiesta di spiegare il motivo di queste contribuzioni occulte, dichiarava:

« Come ho detto io contribuivo per così dire liberamente sulla base di richieste anche telefoniche di personaggi politici. Essi mi chiedevano dei contributi in occasione delle campagne elettorali, senza specificare l'importo richiesto. Io ho versato le cifre dette nei limiti che mi sembrava opportuno stabilire. Prendo atto che si tratta di cifre non rilevanti: faccio presente che non mi venivano richieste delle cifre precise e quanto versavo sembrava bastare a chi richiedeva. Non ho mai dichiarato tali cifre in bilancio per non dare pubblicità a tali contribuzioni ed evitare che altri esponenti politici mi facessero tali richieste ». (cfr. all. 5).

Infine, per la posizione che qui rileva, dichiarava:

« Per quanto riguarda il contributo 1992 per la campagna elettorale dell'onorevole La Malfa, preciso innanzitutto trattarsi ovviamente di Giorgio La Malfa, inoltre preciso che la richiesta mi venne fatta da Guido Roberto Vitale, con una telefonata. In tutti i casi detti si è trattato sempre di richieste formulate in genere per telefono, senza particolari formalità, senza precisare gli importi richiesti.

Faccio presente che per la connotazione della mia attività io non ho rapporti per così dire di scambio con i politici. Pagavo perché era necessario mantenere buoni rapporti con il ceto politico in generale ». (all. 5).

3. A partire da questa notizia di reato, dopo l'invio di informazione di garanzia all'interessato, sono stati compiuti atti d'indagine consistenti:

in sommarie informazioni assunte dalla Guardia di finanza dai fornitori dei servizi (tipografie, società di comunicazione) e nel riscontro dei documenti emessi;

nell'interrogatorio dell'onorevole La Malfa;

nell'interrogatorio di Guido Roberto Vitale (intermediario del finanziamento effettuato da Varasi) e di Carlo Di Blasi, attuale segretario del partito repubblicano italiano a Milano e già responsabile della campagna elettorale 1992 dell'onorevole La Malfa per la circoscrizione di Milano-Pavia;

da ultimo, nell'interrogatorio da parte di ufficiali della Guardia di finanza di due persone (Paolo Pagliani della BAYER e Carlo Peretti della HONEYWELL) che secondo Vitale avevano erogato, per la campagna elettorale 1992 dell'onorevole La Malfa, contributi occulti a carico delle società e nell'acquisizione dei documenti relativi.

In data 22 marzo 1992, il professor Gian Domenico Pisapia ha depositato una memoria ed alcune precisazioni scritte dell'onorevole La Malfa.

In data 23 marzo 1992, il nucleo di polizia tributaria di Milano trasmetteva comunicazione di notizia di reato a carico di Giovanni Varasi + 11, evidenziando, per l'onorevole La Malfa, il Vitale, il Di Blasi, l'onorevole Del Pennino e i consiglieri repubblicani Forcellini e De Angelis ed esponenti di altri partiti, la violazione della legge sul finanziamento dei partiti politici e, a carico dei fornitori e degli utilizzatori delle fatture relative alla propaganda elettorale recanti indicazioni

mendaci, il reato di falsa fatturazione previsto dalla legge n. 516 del 1982 (all. 6-A e 6-B).

4. I fornitori dei servizi (stampa di materiale elettorale, caricamento di dati anagrafici, distribuzione volantini, recapito di stampati) che avevano fatturato, in un caso con esplicita menzione della campagna elettorale dell'onorevole Giorgio La Malfa, negli altri casi con indicazioni mendaci, le loro prestazioni alla MONTISEI, rendevano dichiarazioni e producevano documenti da cui risultava essersi sempre trattato di propaganda personale dell'onorevole La Malfa; spiegavano altresì che le istruzioni circa la descrizione da attribuire alle operazioni nelle fatture e l'indicazione di emettere i documenti nei confronti della società MONTISEI, erano state fornite da Carlo Di Blasi, responsabile della campagna elettorale per La Malfa (cfr. fogli 3 e 4 della comunicazione di notizia di reato 23 marzo 1993, all. 6-A, con gli allegati ivi richiamati).

Uno dei fornitori dei servizi, Fabio Pazzini, titolare della società SICOM - Sistemi integrati di comunicazione - dichiarava di aver effettuato operazioni analoghe, nel corso del 1992, per altri esponenti politici del partito repubblicano. Produceva fatture, contenenti indicazioni essenzialmente di fantasia, emesse per servizi di carattere elettorale (stampa volantini e manifesti, distribuzione, affissione, organizzazione manifestazioni, etc.) nei confronti di un grande numero di società aventi sede a Milano.

Si accertavano dunque contribuzioni, consistenti nel pagamento di prestazioni di carattere elettorale:

per lire 12.000.000 all'onorevole Del Pennino dalla TERMOKIMIK;

per lire 171.955.000 complessive al consigliere Francesco De Angelis da parte delle società: TRANSFIMA-TRASPORTI FIAT MATRA, INIZIATIVE TOSCANE SCARL, GAMBUS, PEFIM, ASSOCIAZIONI INDUSTRIALI della LOMBARDIA, LOROBEC SCARL, MAZZALVERI COSTRUZIONI MAZZALVERI & COVELLI;

per lire 147.560.000 complessive al consigliere Luciano Forcellini da parte delle società: COLORAMA, ROTORAMA, VELAC, CODIS-COMPAGNIA D'INVESTIMENTI E SERVIZI, GEDEFA, MIBA e MULTITECNICA (cfr. fogli 5-7 comunicazione notizia di reato del 22 marzo 1993, all. 6-A).

Appare rilevante che il consigliere regionale repubblicano Luciano Forcellini - il quale, secondo quanto dichiarato da Fabio Pazzini della SICOM, aveva dato direttamente indicazioni circa le società cui fatturare i servizi di carattere elettorale - è la persona che rivestiva per le elezioni 1992 la carica di presidente del CEC, Comitato elettorale circoscrizionale, l'organo che secondo lo statuto del PRI dirige nelle singole circoscrizioni la campagna elettorale del partito (cfr. memoria La Malfa, all. 7-B).

5. In data 11 marzo 1993 si presentava spontaneamente, accompagnato dal difensore, l'onorevole Giorgio La Malfa, richiedendo di essere sottoposto ad interrogatorio (all. 8).

Preliminarmente, depositava una breve nota a discolpa, nella quale precisava che:

« la gestione e le spese della mia campagna elettorale sono state assunte dalle organizzazioni del partito e dalla amministrazione centrale, come risulta anche dalla dichiarazione che, sulla base della legge 5 luglio 1982, n. 441, ho presentato alla Camera dei Deputati in data 7 luglio 1992 » (all. 9).

Nel corso dell'atto, dichiarava:

di aver conosciuto Varasi solo in tempi recentissimi e casualmente; di non aver avuto alcun contatto con lui durante la campagna elettorale 1992; di non essere mai stato informato del contributo offerto da Varasi per la sua campagna elettorale;

di poter « presumere che si sia trattato di un'iniziativa personale del Vitale per aiutare la campagna elettorale repubblicana »;

di essere totalmente all'oscuro della prassi di ottenere indirettamente contributi da società per mezzo di false fatture, accertata a carico di esponenti milanesi del PRI in relazione alle elezioni 1992;

di « ritenere verosimile » che Varasi, con il contributo di circa 50 milioni, « volesse, a futura memoria, costruire un buon rapporto quanto meno con Guido Roberto Vitale ».

Interrogato in ordine ai suoi rapporti con Giulio Roberto Vitale, dichiarava:

« Ho una buona conoscenza di questa persona per aver avuto con lui vari contatti per acquisire dati e notizie di carattere economico. Non si trattava per la verità di un mio privato consulente, ma di una persona esperta nel campo finanziario, e generalmente stimata, alla quale io mi rivolgevo talora per avere dei pareri su questioni di carattere generale che potevano interessare la mia attività politica.

Negli ultimi anni il Vitale ha anche mostrato una crescente simpatia politica per il mio partito, al quale comunque non era iscritto. In varie occasioni dunque partecipava a nostre manifestazioni e svolgeva per suo conto un'attività di proselitismo in incontri privati che si svolgevano in campagna elettorale.

Non ricordo peraltro di un rapporto di dimestichezza tra me e il Vitale direttamente » (cfr. all. 8).

6. In data 16 marzo 1993 veniva interrogato Guido Roberto Vitale (all. 10). Alla domanda: « Come è accaduto che lei abbia chiesto dei contributi a Varasi per la campagna elettorale dell'onorevole Giorgio La Malfa » rispondeva:

« In epoca prossima alla campagna elettorale 1992, l'onorevole Giorgio La Malfa mi chiese di attivarmi per dare una mano finanziariamente al partito in relazione alle necessità connesse alla predetta campagna elettorale. L'onorevole Giorgio La Malfa mi chiese semplicemente di procurare dei contributi, senza darmi peral-

tro alcuna istruzione sulle modalità di raccolta dei finanziamenti e sulle persone o sugli enti che avrebbero dovuto erogarli. Ciò accadeva tra il mese di febbraio e quello di marzo del 1992. Preciso che la richiesta di finanziamento da parte di La Malfa riguardava genericamente le necessità del partito e non si faceva riferimento alla sua campagna elettorale ».

Alla richiesta di chiarire il rapporto con Varasi, rispondeva:

« Conosco Varasi da molti anni, ma non ho mai avuto rapporti d'affari con lui. Mi rivolsi a lui perché pensavo potesse essere sensibile alla battaglia politica repubblicana. Non ho trovato molti altri finanziatori che avessero queste caratteristiche: oltre al Varasi, infatti, gli unici che acconsentirono a versarmi dei contributi, furono Paolo Pogliani della BAYER e Carlo Peretti della HONEYWELL, perlomeno nelle forme di cui discutiamo » (così nell'interrogatorio del 16 marzo 1992, all. 10, foglio 3); alla polizia tributaria, sentito quale persona informata dei fatti, aveva specificato che « Solitamente il contributo lo chiedevo per il partito. Nel caso della richiesta fatta al Varasi Giovanni è possibilissimo che si sia fatto il nome di La Malfa in quanto principale esponente del PRI sia a livello nazionale che a livello locale » (cfr. all. 9 a comunicazione di notizia di reato del 23 marzo 1992, sub all. 6-B).

Quanto ai rapporti con Di Blasi, aggiungeva: « Ho raccolto poi del denaro contante da altre persone: lire 20 milioni da Romilda Bollati di Saint Pierre, lire 5 milioni dall'avvocato Sergio Erede, lire 10 milioni da Isabella Seragnoli, lire 6 milioni da Giordano Zucchi, lire 10 milioni da Francesco Micheli, lire 2 milioni da Pietro Gennaro. Consegnai il denaro in più riprese al dottor Di Blasi, cui detti anche un mio contributo personale di lire 5 milioni ».

Lo stesso giorno veniva interrogato Carlo Di Blasi (all. 11). In sintesi, riferiva:

di aver dato indicazione ai fornitori circa la fatturazione dei servizi alla MON-

TISEI seguendo pedissequamente le istruzioni che gli erano state fornite da Vitale (al quale addirittura immaginava MONTISEI fosse riconducibile);

di aver curato la campagna elettorale dell'onorevole La Malfa a Milano tenendo i contatti con lo *staff* dell'esponente politico a Roma e con il CEC;

di essere stato di ciò incaricato, prima della designazione ufficiale, « in modo informale » dallo stesso onorevole La Malfa (« Io all'epoca non ero neppure iscritto al partito, ma l'onorevole La Malfa è amico di famiglia dei miei genitori e aveva bisogno di una persona disponibile ad aiutarlo effettivamente ed estranea agli schieramenti preminenti del PRI che facevano capo a Del Pennino e Propezj »);

di aver svolto il suo compito occupandosi « di tutte le attività promozionali direttamente collegabili al candidato La Malfa » (aggiungeva: « Faccio presente che era già vigente il regime della preferenza unica »);

di non aver avuto alcuna istruzione in merito alle prescrizioni previste dalla legge sul finanziamento, della quale all'epoca « ignorava il contenuto » (cfr. all. 11).

7. In data 17 e 18 marzo 1993 venivano sentiti, su delega di questo ufficio, da ufficiali della polizia tributaria di Milano, Paolo Eduardo Pagliani — amministratore delegato della BAYER ITALIA — e Carlo Peretti della HONEYWELL BULL (cfr. all. 12 e 13).

Queste persone dichiaravano, esibendo i documenti relativi, di aver contribuito alla campagna elettorale del PRI a Milano provvedendo a ricevere e pagare delle fatture (per pubblicità e *marketing*, ristorazione, stampa materiale elettorale) direttamente ai fornitori.

Esponavano poi un fatto nuovo, in termini pressoché identici:

che vi era stata una colazione nel mese di marzo o di aprile dell'anno scorso

presso il ristorante Savini di Milano cui erano presenti La Malfa e Maccanico ed erano stati invitati una trentina di imprenditori;

che l'onorevole La Malfa aveva esposto il proprio programma elettorale;

che il Vitale aveva invitato a « contribuire in maniera fattiva alla campagna elettorale »;

che successivamente, nel corso della colazione, li aveva « avvicinati » — in momenti diversi — proponendo un sistema di contribuzione alle spese elettorali basato sull'emissione a carico delle loro società di fatture da parte dei fornitori delle prestazioni (cfr. all. 12 e 13).

8. In data 22 marzo 1993, come già esposto, il professore Gian Domenico Pisapia depositava una breve nota di accompagnamento ad alcune precisazioni scritte dall'onorevole La Malfa. Nel richiamare la natura dolosa del delitto ipotizzato, il difensore riteneva « necessario sottolineare che l'onorevole La Malfa ignorava le modalità con le quali si concretò la collaborazione del Di Blasi e del dottor Vitale: se irregolarità si ebbero a verificare ad opera di terzi, queste non erano certamente a sua conoscenza e non possono essergli oggi contestate, soprattutto sotto il profilo ed agli effetti dell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 ».

Concludeva pertanto per l'archiviazione del procedimento.

9. Prima di esprimere un giudizio sulla fondatezza dell'ipotesi di reato addebitata all'onorevole La Malfa è necessaria una notazione sull'insieme degli elementi di prova menzionati nei paragrafi da 2 a 7.

Non può sfuggire all'attenzione che nel breve termine stabilito per la richiesta di autorizzazione a procedere si è svolta, per impulso tanto di questa pubblica accusa quanto della difesa dell'onorevole La Malfa, una raccolta di elementi di prova di notevole importanza.

C'è stato infatti un momento di confronto che ha influenzato il successivo

procedere: si pensa all'interrogatorio reso — a seguito di presentazione spontanea — dall'onorevole La Malfa in data 11 marzo 1993. L'atto è stato svolto nei termini di rito, con la richiesta di spiegazioni sulle circostanze fino a quel momento emerse, e cioè:

il rapporto con Vitale e Varasi;

la rilevazione del metodo della fatturazione fittizia come generalizzato sistema di contribuzione per le elezioni 1992 del PRI;

il rapporto con Pierfranco Faletti, ex presidente della SEA e importante procuratore di finanziamenti illeciti al PRI e in particolare di un finanziamento alla *Voce Repubblicana* fornito, in anni precedenti da Giovanni Varasi (all. 14).

Le dichiarazioni rese dall'onorevole La Malfa sono state già riferite al paragrafo 5.

È necessario, invece, richiamare sinteticamente i capisaldi della difesa, come meglio precisati nella memoria 22 marzo 1993, che possono sintetizzarsi come segue:

a) nessuna contestazione sul fatto e le responsabilità delle persone implicate;

b) riconduzione dell'intervento di Vitale presso Varasi ad iniziativa individuale (proveniente da persona che comunque svolgeva attività di proselitismo per il PRI nel 1992);

c) ammissione successiva di conoscenza dell'attività di modesta raccolta di contributi svolta dal Vitale;

d) descrizione della propria campagna elettorale come sostanzialmente sovrapponibile — dato il particolare peso del segretario — a quella nazionale del partito e non caratterizzata da spese ulteriori;

e) piena fiducia nell'opera svolta dal dottor Carlo Di Blasi.

10. La protesta di estraneità al fatto (all'unico contestato nell'interrogatorio e cioè il finanziamento di Varasi) da parte dell'onorevole La Malfa, il successivo

emergere di circostanze nuove e l'acquisizione di sostanziali smentite rispetto ad alcune rappresentazioni fornite dall'indagato, come hanno impresso una forte accelerazione all'indagine, potrebbero spingere alla tentazione di instaurare un pieno giudizio di cognizione, su un punto che è il più delicato e drammatico dei processi penali: l'elemento soggettivo.

Ai fini della presente richiesta è opportuno evidenziare che l'ipotesi di reato a carico dell'onorevole La Malfa sia fondata su documenti, testimonianze rese dalle persone che hanno fornito prestazioni di servizi, interrogatori in stato di libertà e l'assistenza del difensore di fiducia dei coindagati.

Che il fatto non è contestato e l'evoluzione dell'indagine potrebbe evidenziarne ulteriori note (si considerino le circostanze riferite da Peretti e Pagliani a proposito della colazione al Savini e della richiesta di contributi a circa trenta industriali, cfr. par. 7).

Che, infine, vari elementi non consentono allo stato degli atti di consentire alla tesi della difesa La Malfa.

11. In primo luogo, non è chiaro il motivo per il quale Giovanni Varasi si sia, negli anni, adoperato per contribuire — una volta con la fornitura di macchinari (di valore superiore ai 300 milioni) alla *Voce Repubblicana*, un'altra volta con le fatture MONTISEI per l'onorevole La Malfa — al partito repubblicano in forme vietate dalla legge.

Non è conciliabile la dichiarazione resa dall'onorevole La Malfa nell'interrogatorio sulla funzione di (mero) proselitismo svolta dal Vitale con la dichiarazione di Vitale che ha riferito di un vero e proprio incarico di cercare finanziamenti, affidatogli dallo stesso onorevole La Malfa in epoca prossima all'inizio della campagna elettorale 1992.

Il dato appena detto suona stridente a fronte delle dichiarazioni di Pagliani e Peretti sulla colazione al Savini e l'attività di raccolta di contributi svolta in quell'occasione da Vitale, presente La Malfa.

Ulteriori note sfavorevoli emergono dalle dichiarazioni di Di Blasi, che ha sostanzialmente smentito l'onorevole La Malfa rispetto all'affermazione che — nei fatti — egli non aveva una sua personale campagna elettorale a Milano.

Obiettivamente, poi, il metodo della falsa fatturazione appare impiegato nel caso con una certa padronanza (si pensi che alcuni prestatori di attività per SICOM hanno esposto nelle loro parcelle « prestazioni occasionali per Vs. clienti Montisei e Pellicanò) e si rivela una forma alquanto agevole per ricevere finanziamenti occulti dalle società. Se ne è constatato l'impiego da parte di importanti esponenti del partito repubblicano nella campagna elettorale 1992 a Milano.

Sul punto, a proposito del finanziamento di Varasi, si sono avute risposte non univoche in punto di responsabilità per la falsa fatturazione: il Vitale riferisce che l'operazione fu seguita dal Di Blasi ma il Di Blasi sostiene il contrario (« ... mi fornì l'indirizzo e il numero di partita IVA. Io in effetti non sapevo nulla di questa società », cfr. interrogatorio 16 marzo 1993, all. 11).

12. Nella relazione della prima Commissione permanente alla proposta di legge sul finanziamento dei partiti politici si legge che « il finanziamento da parte delle società private è ammissibile solo quando esso sia pubblico e dichiarato ».

Tale concetto deve ritenersi di comune conoscenza tra i soggetti qualificati, essenziali destinatari dei precetti della legge n. 195 del 1974.

In questa prospettiva, però, l'atteggiamento eventualmente « negligente » asseritamente tenuto dall'onorevole La Malfa:

nell'invitare altro soggetto, nel suo ambito qualificato (Guido Roberto Vitale è banchiere d'affari) a raccogliere contributi che, stante l'epoca della richiesta, mai avrebbero potuto essere « stati ... regolarmente iscritti in bilancio »;

nel trascurare le modalità della raccolta di fondi utilizzati dal Di Blasi per la campagna elettorale del « candidato La Malfa » (tanto quelli delle società, quanto

quelli provenienti da privati che, stante l'entità, dovevano comunque essere dichiarati ai sensi della legge n. 659 del 1981);

non potrebbe in alcun caso essere preso in considerazione in questa sede al fine dell'emissione di un provvedimento liberatorio, nel senso che la difesa ha prospettato: quando il soggetto agente si muove su un terreno giuridicamente regolato e caratterizzato da divieti penalmente sanzionati, la negligenza nell'adempiere le prescrizioni e il mancato controllo dell'attività altrui diviene, nei fatti, accettazione degli illeciti che verosimilmente saranno commessi.

Ciò, se si vuole accedere alla tesi dell'inconsapevolezza, prospettata dall'onorevole La Malfa sin dall'interrogatorio ma, per i motivi detti, allo stato degli atti scarsamente accettabile.

Si insiste dunque nella richiesta di autorizzazione a procedere.

In ogni caso, poi, nella situazione descritta, reputa questo ufficio che l'indagine non possa considerarsi compiuta, attesa la necessità di procedere ad ulteriori investigazioni (confronti tra La Malfa e Vitale, tra La Malfa e Di Blasi; nuovo interrogatorio dell'onorevole La Malfa sui fatti successivamente emersi; identificazione ed escussione degli imprenditori che parteciparono alla colazione al Savini per la campagna elettorale dell'onorevole La Malfa).

A tali ulteriori indagini, peraltro, questo pubblico ministero non potrebbe dar corso senza previamente richiedere (e, rispetto a talune investigazioni, ottenere) l'autorizzazione di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale.

Si chiede pertanto che codesta Camera dei deputati voglia concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Giorgio La Malfa in relazione all'ipotesi di reato prospettata in epigrafe.

Il procuratore della Repubblica
FRANCESCO SAVERIO BORRELLI

Il sostituto procuratore
FABIO DE PASQUALE